



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA



**Bando Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole  
Intervento 3**

**Adeguamenti strutturali delle aziende incluse nelle zone vulnerabile a nitrati (ZVN)  
(Interventi finanziati con fondi a valere sul piano finanziario del Programma di Sviluppo Rurale)**

CAPO I – FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità e obiettivi

Art. 2 – Beneficiari

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 – Operazioni e investimenti ammissibili

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE

Art. 5 – Requisiti di ammissibilità

Art. 6 – Criteri di valutazione e punteggi per gli interventi

Art. 7 – Criteri di priorità

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA' DI AIUTO

Art. 8 – Risorse finanziarie disponibili

Art. 9 – Tipologie di spesa

Art. 10 – Condizioni generali di ammissibilità delle spese

Art. 11 – Tipologia e intensità del contributo

Art. 12 – Costo minimo dell'operazione

Art. 13 – Costo massimo dell'operazione

CAPO IV – PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

Art. 14 – Modalità e termini di presentazione delle domande

Art. 15 – Documentazione da presentare per la richiesta di aiuto

Art. 16 – Istruttoria e graduatorie delle domande di aiuto

Art. 17 – Decisione individuale di finanziamento

Art. 18 – Modalità di erogazione del contributo

Art. 19 – Liquidazione dell'anticipo

Art. 20 – Domande di acconto per stati di avanzamento

Art. 21 – Domande di saldo

Art. 22 – Inizio dell'operazione

Art. 23 – Prova della spesa

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 24 – Impegni essenziali dei beneficiari

Art. 25 – Impegni accessori dei beneficiari

Art. 26 – Varianti alle domande

Art. 27 – Proroghe

Art. 28 – Termini e conclusione operazione

CAPO VII – NORME FINALI

Art. 29 – Clausola compromissoria

Art. 30 – Disposizioni di rinvio

Art. 31 – Informazioni e struttura di attuazione

Art. 32 – Controllo e trattamento dei dati personali  
Art. 33 – Elenco allegati

## **CAPO I – FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1- Finalità e obiettivi**

1. Il presente bando disciplina le modalità e i criteri per la concessione degli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in attuazione della Misura 121, ammodernamento delle aziende agricole, Intervento 3, Adeguamenti strutturali delle aziende incluse nelle zone vulnerabile a nitrati (ZVN) del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della Regione 040/Pres del 28 febbraio 2011, di seguito regolamento generale.

2. L'intervento mira a concedere degli aiuti a favore delle imprese agricole zootecniche, localizzate nelle zone vulnerabili a nitrati (ZVN), per i costi aggiuntivi connessi all'implementazione strutturale necessaria in forza del recepimento della direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 (relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) avvenuta con il Programma d'azione approvato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2008 n. 295 (Approvazione del Programma d'azione della regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e del decreto ministeriale del 7 aprile 2006).

### **Art. 2 – Beneficiari**

1. Sono beneficiari dell'intervento le imprese agricole iscritte al registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) che conducono almeno una UTE nella regione; sono comunque fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento.

2. I beneficiari devono avere almeno una UTE e la prevalenza della superficie agricola utile (SAU) aziendale all'interno dell'area delimitata in ottemperanza alla direttiva 91/676/CEE del Consiglio e prevalente indirizzo a carattere zootecnico. Per determinare l'indirizzo dell'impresa agricola si assume come riferimento il fatturato rilevato ai fini IVA. Il volume d'affari desunto dal fatturato relativo al settore zootecnico dovrà essere prevalente rispetto al volume d'affari degli altri settori in cui eventualmente opera l'impresa. Tale dimostrazione deve essere riferita all'anno solare che precede la presentazione della domanda. Qualora in tale anno non fosse riscontrabile la prevalenza dell'indirizzo zootecnico dell'impresa, il richiedente dovrà dimostrare l'esistenza di cause straordinarie oggettivamente motivate nel piano d'impresa. Nel caso di aziende di nuova costituzione tale dimostrazione dovrà avvenire mediante analisi previsionale. Il beneficiario dovrà mantenere la prevalenza dell'indirizzo zootecnico per i 5 anni successivi al saldo.

3. Le imprese agricole devono occupare, al momento della presentazione della domanda di aiuto, almeno una unità lavorativa a tempo pieno con posizione previdenziale in qualità di lavoratore autonomo o dipendente. Il lavoro a tempo determinato, adeguatamente parametrato, è ragguagliato al lavoro a tempo pieno indeterminato. Nel caso delle società di cui al comma 1094 articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il numero di occupati a tempo pieno viene determinato sulla base degli occupati nelle singole imprese che compongono la società. Per parametrare il lavoro a tempo determinato a quello a tempo indeterminato si sommano le giornate annue maturate ai fini

previdenziali e assicurativi da ciascun dipendente a tempo determinato o non pieno riportando il risultato così ottenuto a 312 giornate (indicatore di tempo pieno ai fini INPS).

### **Art. 3 – Definizioni**

Ai fini del presente bando si intende per:

- a) autorità di gestione (AdG) : l'unità organizzativa responsabile della gestione e attuazione del PSR;
- b) strutture responsabili di asse, misura e azione: le unità organizzative responsabili della gestione dei singoli assi, misure e azioni e del coordinamento delle relative attività istruttorie svolte dagli uffici attuatori;
- c) uffici attuatori: Ispettorato agricoltura e foreste (IAF), unità organizzative responsabili per gli adempimenti finalizzati alla concessione ed alla liquidazione degli aiuti del PSR;
- d) organismo pagatore: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA.), istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Suppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59);
- e) misure a investimento: misure diverse da quelle connesse alla superficie o agli animali e che comportano interventi riguardanti beni mobili, immobili o immateriali;
- f) operazione: insieme organico degli investimenti, oggetto di una domanda di aiuto, rivolti al conseguimento degli obiettivi della misura cui la domanda si riferisce;
- g) investimento: insieme organico dei costi che concorrono alla realizzazione di un'opera edile, di un miglioramento fondiario, di una piantagione, di un impianto o di un gruppo omogeneo di iniziative;
- h) aree rurali A, B, C, D e sottozone A1, B1 e C1 dell'area omogenea del Carso: le aree rurali e le sottozone individuate nell'allegato 1 al PSR;
- i) costo totale dichiarato: l'importo totale dichiarato nella domanda di aiuto per la realizzazione dell'operazione;
- j) costo totale ammesso: l'importo totale ritenuto ammissibile rispetto al costo totale dichiarato;
- k) spesa richiesta: importo dell'aiuto richiesto per la realizzazione dell'operazione;
- l) spesa totale: l'importo totale dell'aiuto concesso;
- m) domanda di aiuto: la domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno;
- n) domanda di pagamento: domanda del beneficiario finalizzata ad ottenere la liquidazione dell'aiuto concesso;
- o) decisione di finanziamento: provvedimento con cui viene concesso l'aiuto e vengono comunicate al beneficiario istruzioni e prescrizioni per l'attuazione dell'operazione;
- p) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173);
- q) giovane: soggetto di età superiore ai diciotto e inferiore ai quaranta anni alla data di presentazione della domanda di aiuto, avente qualifica di capo dell'azienda e con responsabilità o corresponsabile civile e fiscale dell'impresa agricola assunta da non oltre cinque anni rispetto alla medesima data. Per la determinazione della data di presentazione della domanda di aiuto si fa riferimento alla data di presentazione della copia cartacea ai sensi dell'articolo 14 comma 2;
- r) cantierabilità: possibilità di dar corso alla realizzazione di un'opera in quanto non soggetta a procedure amministrative o in quanto le stesse siano state espletate secondo quanto previsto dalla normativa in ambito urbanistico-edilizio nonché da eventuale ulteriore normativa di settore. Sono ritenute cantierabili anche le opere che necessitano di denuncia di inizio attività (DIA) purchè posta a corredo della domanda di aiuto ed ancorché non siano trascorsi i termini per la formazione del silenzio-assenso;
- s) perizia asseverata: documento redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato in cui viene attestata la veridicità del contenuto;
- t) cronoprogramma: documento attestante le tempistiche previste per la realizzazione dell'operazione;
- u) produzione agricola energetica (PAE): produzione di energia da produzioni agricole;

- v) volume potenziale massimo (VPM): limite massimo di spesa consentito nell'ambito della programmazione 2007-2013 per singolo beneficiario;
- w) zone vulnerabili ai nitrati (ZVN): zone delimitate ai sensi del DPRReg 0295/2008
- x) indice di galleggiamento (IDG): esso è determinato prendendo la sezione della gommatura del carro botte spandiliquame (numero di gomme moltiplicato per la sezione espressa in cm.) dividendola per la massa a pieno carico, come indicato nei documenti di circolazione, del espressa in quintali,

#### **Art. 4 – Operazioni e investimenti ammissibili**

1. Sono esclusivamente ammessi gli investimenti, aventi ad oggetto:
  - a) la realizzazione o l'adeguamento di vasche per lo stoccaggio di liquame e letame, di platee per lo stoccaggio della lettiera (nel caso di allevamenti avicoli), di letami o liquami o materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio;
  - b) l'installazione di pompe, impianti vari per la gestione dei reflui;
  - c) l'installazione di attrezzatura per interrimento liquami (sistemi ombelicali, interratori fissi sulla trattrice o collegati al carro botte o cisterna);
  - d) l'acquisto di carri botte spandiliquame;
  - e) la realizzazione di strutture per la copertura delle vasche di stoccaggio (sia fisse che galleggianti) e delle platee di stoccaggio di letami e materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio, realizzazione di cordoli perimetrali e pozzetto per colaticcio;
  - f) l'installazione di impianti di separazione solido/liquido per liquami;
  - g) l'acquisto di carri spandiletame.

### **CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE**

#### **Art. 5 – Requisiti di ammissibilità**

1. Alla data di presentazione della domanda e della documentazione di cui agli articoli 14 e 15 la domanda di aiuto e le operazioni devono rispondere ai seguenti requisiti:
  - a) requisiti di ammissibilità generale
    - 1) corrispondenza del beneficiario ai requisiti di cui all'articolo 2;
    - 2) correttezza e completezza formale della domanda e della documentazione di cui agli articoli 14 e 15;
    - 3) costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale. In caso di variazioni non ancora riportate nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di aiuto, il beneficiario allega alla domanda medesima copia semplice della richiesta di aggiornamento e la relativa documentazione;
    - 4) coerenza dell'operazione oggetto della domanda di aiuto con quanto previsto dal regolamento generale, con gli obiettivi del (PSR), e con le finalità della misura 121 intervento 3 per il quale la domanda è proposta;
    - 5) coerenza dell'operazione oggetto di domanda di aiuto con gli obiettivi e le condizioni previste dal regolamento (CE) della Commissione del 15 dicembre 2006 n. 1974 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
    - 6) rispetto dei criteri di demarcazione con altri fondi;
    - 7) coerenza dell'operazione con i principi delle politiche comunitarie in materia di tutela ambientale e pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
    - 8) divieto di cumulabilità dei contributi 70 del regolamento (CE) del Consiglio del 20 settembre 2005 n. 1698;

- 9) divieto di cumulabilità delle domande di pagamento per la realizzazione dello stesso investimento; il richiedente non può presentare, a pena di inammissibilità, domande di pagamento su più misure o sulla medesima misura all'interno di progetti integrati o ad accesso individuale. Sulla medesima operazione non possono essere ottenuti ulteriori aiuti di qualsiasi genere.
  - 10) coerenza dei tempi di realizzazione dell'operazione definite nel piano di impresa, con i limiti posti dal PSR per la rendicontazione della spesa;
  - 11) rispetto, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS) degli strumenti e delle misure di salvaguardia o conservazione o gestione delle aree medesime;
- b) requisiti di ammissibilità specifici:
- 1) esistenza, ove necessario della cantierabilità;
  - 2) rispetto delle finalità indicate all'articolo 1, comma 2, e della tipologia in conformità a quanto indicato nell'articolo 4;
  - 3) rispetto del termine di inizio dell'operazione così come indicato nell'art. 22;
  - 4) per gli interventi che insistono su immobili: presentazione della documentazione attestante il titolo di proprietà, oppure la disponibilità giuridica in forza di idoneo titolo scritto e registrato, di durata almeno eguale alla durata del vincolo di destinazione di cui all'art. 24 e autorizzazione del proprietario dell'immobile all'esecuzione dell'intervento.
  - 5) rispetto, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS) degli strumenti e delle misure di salvaguardia o conservazione o gestione delle aree medesime;
  - 6) localizzazione dell'intervento nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e all'interno della ZVN, di seguito specificate

**DISTINZIONE TRA ALTA E BASSA PIANURA DEI COMUNI CHE RICADONO NELLE ZONE VULNERABILI AI NITRATI (1)**

<b>COMUNI DI ALTA PIANURA</b>	<b>COMUNI DI BASSA PIANURA</b>
Aiello del Friuli	Camino al Tagliamento
Artegna	Carlino
Bagnaria Arsa	Cervignano del Friuli
Basiliano	Latisana
Bertiolo	Marano Lagunare
Biciniccio	Muzzana del Turgnano
Buia	Palazzolo dello Stella
Campoformido	Pocenia
Campolongo al Torre	Porpetto
Cassacco	Preceniccio
Castions di Strada	Rivignano
Chiopris-Viscone	Ronchis
Codroipo	Ruda
Colloredo di Monte Albano	S. Giorgio di Nogaro
Coseano	Teor
Dignano	Terzo d'Aquileia
Fagagna	Torviscosa
Flaibano	Varmo
Gonars	
Lestizza	
Magnano in Riviera	
Majano	
Martignacco	
Mereto di Tomba	
Montereale Valcellina	
Mortegliano	
Moruzzo	
Pagnacco	
Palmanova	
Pasian di Prato	
Pavia di Udine	
Pozzuolo del Friuli	
Pradamano	
Ragogna	
Reana del Rojale	
Rive d'Arcano	
S. Daniele del Friuli	
S. Vito al Torre	
S. Vito di Fagana	
S. Maria la Longa	
Sedegliano	
Talmassons	
Tapogliano	
Tarcento	
Tavagnacco	
Treppo Grande	
Tricesimo	
Trivignano Udinese	
Udine	
Visco	

(1) Tabella n. 3 dell'Allegato n. 4 del DPR n. 0295/2008.

## Art. 6 - Criteri di valutazione e punteggi per gli interventi

1. Per la valutazione delle domande di aiuto relative agli interventi rispondenti ai requisiti e ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5, la Regione utilizza i criteri indicati nel prospetto sotto riportato; il punteggio è attribuito in base alle caratteristiche soggettive del richiedente, all'area d'Intervento, e alla tipologia d'Investimento.

2. I punteggi sono cumulabili tranne quelli appartenenti alla categoria "Tipologia d'Investimento" afferenti l'acquisto di Carri botte spandiliquame con alto indice di galleggiamento con interruttore integrato, carri spandiletame o carri botte spandiliquame con basso indice di galleggiamento o senza interruttore integrato. Nel caso in cui ci si trovi di fronte ad una molteplicità di tipologie di investimenti per le quali i punteggi non sono cumulabili il punteggio da prendere in considerazione sarà quello relativo all'investimento con maggior spesa.

CATEGORIA	PUNTEGGIO	DESCRIZIONE PRIORITA'
Caratteristiche soggettive del richiedente	30	Imprese agricole condotte da soggetti di età superiore ai diciotto e inferiore ai quaranta anni alla data di presentazione della domanda di aiuto, avente qualifica di capo dell'azienda e con responsabilità o corresponsabile civile e fiscale dell'impresa agricola assunta da non oltre cinque anni rispetto alla medesima data.
	18	Imprese agricole condotte da imprenditori agricoli professionali (IAP)
Area d'Intervento	11	Investimenti ricadenti nell'ambito dei comuni di alta pianura individuati dalla tabella 3 dell'Allegato 4 del decreto del Presidente della Regione 295/ 2008
	7	Investimenti ricadenti nell'ambito nei comuni di bassa pianura individuati dalla tabella 3 dell'Allegato 4 del decreto del Presidente della Regione 295/ 2008
Tipologia d'Investimento	36	a) Nuova costruzione o adeguamento: - di vasche per lo stoccaggio di liquame o letame, - di platee per lo stoccaggio della lettiera o letami o liquami o materiali ad essi assimilati eventualmente anche sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio
	22	b) -Strutture per la copertura delle vasche di stoccaggio (sia fisse che galleggianti) e delle platee di stoccaggio di letami o materiali ad essi assimilati eventualmente anche sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio; -Realizzazione di cordoli perimetrali e pozzetto per colaticcio; -Installazione di pompe, impianti vari per la gestione dei reflui; - Impianti di separazione solido/liquido per liquami; - Attrezzatura per interrimento liquami quali: sistemi ombelicali con interruttore fisso sulla trattrice e collegato al carro botte o cisterna, o alimentato con tubazione;
	13*	c) Carri botte spandiliquame con alto indice di galleggiamento (IDG superiore o uguale a 1,48) con interruttore integrato;
	11*	d) Carri spandiletame;
	6*	e) Carri botte spandiliquame con basso indice di galleggiamento (IDG inferiore a 1,48) o senza interruttore integrato
* Punteggi non cumulabili. In caso di contemporaneità di investimento il punteggio va attribuito a quello più oneroso.		

## **Art. 7 – Criterio di priorità**

1. Per il caso in cui il punteggio attribuito in base alla tabella di cui all'articolo 6, risulti uguale per due o più domande è data priorità a quella con un minor importo di costo totale richiesto.

## **CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA' DI AIUTO**

### **Art. 8 - Risorse finanziarie disponibili**

1. Le risorse pubbliche assegnate al presente bando nell'ambito del PSR, ammontano ad euro 2.500.000 di cui euro 1.122.500 costituiscono la quota di cofinanziamento dell'Unione Europea.

2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.

3. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno finanziare esclusivamente lo scorrimento dell'eventuale graduatoria regionale come specificato all'articolo 31 comma 2 del regolamento generale.

### **Art. 9 – Tipologie di spesa**

1. Ai fini della determinazione del contributo, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento CE 1698/2005 e nei limiti di cui all'articolo 4, sono ammissibili le tipologie di spesa afferenti interventi riconducibili:

- a) la realizzazione o l'adeguamento di vasche per lo stoccaggio di liquame o letame, di platee per lo stoccaggio della lettiera (nel caso di allevamenti avicoli), o materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio;
- b) l'installazione di pompe, impianti vari per la gestione dei reflui;
- c) l'installazione di attrezzatura per interrimento liquami (sistemi ombelicali, interratori fissi sulla trattrice o collegati al carro botte o cisterna);
- d) l'acquisto di carri botte spandiliquame;
- e) la realizzazione di strutture per la copertura delle vasche di stoccaggio (sia fisse che galleggianti) e delle platee di stoccaggio di letami e materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio, realizzazione di cordoli perimetrali e pozzetto per colaticcio;
- f) l'installazione di impianti di separazione solido/liquido per liquami;
- g) l'acquisto di carri spandiletame;
- h) Le spese generali (progettazione, direzione lavori, oneri di collaudo, predisposizione atti per l'ottenimento degli incentivi), in misura non superiore al 10 per cento della spesa ammessa a contributo.

2. Sono limitatamente ammissibili le tipologie di spesa riconducibili agli interventi di fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro da parte del beneficiario dei coadiuvanti familiari iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti con le limitazioni previste dall'articolo 54 del regolamento 1974/2006.

3. Non sono comunque fra l'altro mai ammissibili le spese riconducibili agli interventi aventi ad oggetto:

- a) gli interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici o funzionali;
- b) interventi di manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili;

- c) l'acquisto di beni strumentali usati e di beni di consumo che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo annuale;
- d) l'IVA ad eccezione dell'imposta non recuperabile dal beneficiario finale, secondo quanto previsto dall'articolo 71 comma 3 lettera a) del regolamento 1698/2005 ;
- e) gli interessi passivi

#### **Art. 10 - Condizioni generali di ammissibilità delle spese**

1. Le spese indicate in domanda di aiuto e successivamente rendicontate in domanda di pagamento, oltre a non essere già state ammesse da una misura di sostegno finanziario nazionale ovvero comunitario sono:

- a) connessi agli interventi,
- b) relativi a interventi localizzati nel territorio della regione;
- c) sostenuti dal beneficiario
- d) comprovati mediante la presentazione, in originale, delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale il cui pagamento risulti effettuato attraverso la presentazione di:
  - 1) copia del bonifico bancario; in caso di ricorso all'home banking, il bonifico è corredato di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;
  - 2) copia della ricevuta bancaria;
  - 3) copia del bollettino di conto corrente postale;
  - 4) copia del vaglia postale;
  - 5) copia dell'assegno circolare o bancario non trasferibile corredata di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;
  - 6) in caso di pagamento mediante carta di credito o bancomat: copia dell'estratto conto che comprovi l'addebito sul conto corrente.

#### **Art. 11 - Tipologia e intensità del contributo**

1. L'aiuto in conto capitale è concesso secondo i limiti percentuali di intensità stabiliti nel prospetto che segue:

<b>TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO</b>	<b>INTENSITA' di aiuto</b>
Giovani in zone di cui alla direttiva 91/676/CEE	50 %
Altri imprenditori in zone di cui alla direttiva 91/676/CEE	40 %

#### **Art. 12 - Costo minimo dell'operazione**

Il costo minimo dell'operazione è di euro 20.000,00.

### Art. 13 - Costo massimo dell'operazione

1. Per costo massimo dell'operazione si intende il volume potenziale massimo (VPM) determinato dalla somma del valore di volume di spesa (VP) e del volume aggiuntivo (VA); detto valore complessivo non può essere in nessun caso superiore ad €. 1.125.000,00. Il volume di spesa e il volume aggiuntivo sono determinati secondo le formule che seguono:

a) VOLUME DI SPESA (VP) = (A + B) <= (C)

dove A è il volume base , B il volume per ogni occupato (per un massimo di 4 occupati); il volume massimo di spesa ammessa a finanziamento (C) non può comunque mai essere superiore ad €. 1.000.000,00 che corrisponde a:

Volume di spesa (VP)	Costo massimo
Volume base (A)	€ 100.000
Volume per occupato (B)	€ 225.000
Volume max totale (4 occupati) (C)	€ 1.000.000

Il numero di occupati a tempo pieno o a tempo pieno-equivalenti (lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti) viene determinato in base alla situazione occupazionale del beneficiario esistente alla data di richiesta dell'erogazione del saldo finale.

b) VOLUME AGGIUNTIVO (VA)= D + E

dove D ed E sono determinati con i criteri riportati nello schema che segue:

tipologia	Volume aggiuntivo (VA)
Giovane con piano aziendale presentato entro la misura 112 (D)	€ 50.000
Finalizzazione degli investimenti a obiettivi di salvaguardia ambientale (E)	€ 75.000

2. Nel caso in cui il beneficiario abbia già ottenuto nel corso della presente programmazione altri aiuti a valere sulla misura 121 (si prende come riferimento l'importo contenuto nella decisione individuale di finanziamento) questi dovranno essere decurtati dal VPM determinato come sopra, inoltre non potrà essere sommato al VPM il volume aggiuntivo se già assegnato per quella tipologia.

## CAPO IV – PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

### Art. 14 - Modalità e termini di presentazione delle domande di aiuto

1. La presentazione delle domande avviene esclusivamente con accesso individuale secondo le modalità di cui ai commi che seguono:

2. Il richiedente presenta la domanda individuale di aiuto in formato elettronico sul Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN); Il rilascio a portale avviene antecedentemente la data di consegna della copia cartacea presso il protocollo dell'ufficio attuatore, consegna che avviene entro e non oltre le ore 12.00 del novantesimo giorno dalla pubblicazione del bando salvo eventuali proroghe concesse dall'Autorità di gestione (AdG) pena l'inammissibilità della domanda.

3. La copia cartacea della domanda, stampata e rilasciata a portale nonché sottoscritta dal richiedente e corredata dalla documentazione di cui all'articolo 15, è presentata direttamente all'ufficio attuatore o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Le domande inviate a mezzo raccomandata sono inviate all'ufficio attuatore entro il termine ultimo di consegna della copia cartacea di cui al comma 1 e devono pervenire in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro e non oltre i successivi quindici giorni, pena l'inammissibilità della domanda.

4. È fatta salva la possibilità dell'ufficio attuatore di richiedere ulteriore documentazione integrativa utile alla valutazione dell'ammissibilità dell'operazione.

5. La domanda ed i relativi allegati vanno consegnati o spediti all'Ispettorato agricoltura e foreste competente per territorio, prendendo come riferimento il sito in cui si collocano gli investimenti previsti. Gli indirizzi degli Ispettorati agricoltura e foreste sono i seguenti:

Ispettorato agricoltura e foreste di Gorizia e Trieste, via Roma n. 9 – 34170 GORIZIA;

Ispettorato agricoltura e foreste di Udine, Via Sabbadini, 31 - 33100 UDINE

Ispettorato agricoltura e foreste di Pordenone, Via Oberdan, 18 – 33170 PORDENONE

Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo, Via San Giovanni Bosco, 8 – 33028 TOLMEZZO

6. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini sopra indicati, quelle prive di valida sottoscrizione o redatte utilizzando modelli diversi da quelli predisposti e allegati al presente bando.

7. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

#### **Art. 15 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di aiuto**

è di seguito elencata:

1. La domanda di aiuto debitamente rilasciata e stampata sul portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario, è corredata, a pena d'inammissibilità, dalla seguente:
  - a) copia semplice di un documento di identità in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda e che è legittimato nelle forme di legge a farlo;
  - b) copia dell'atto dal quale si evince la legittimazione alla sottoscrizione di cui alla lettera a) (solo nel caso in cui il beneficiario sia diverso da impresa individuale);
  - c) piano d'impresa redatto secondo il modello di cui all'allegato A del presente bando, sottoscritto dal richiedente e, nel caso in cui la spesa richiesta a contributo sia superiore a € 200.000,00 da un professionista qualificato. I contenuti minimi del piano d'impresa sono:
    - l'indicazione degli interventi e delle azioni che si intendono attivare ai sensi della misura 121 al fine di ottenere il relativo volume aggiuntivo;
    - descrizione generale dell'azienda con particolare riguardo alla localizzazione e all'attività di allevamento della stessa, nonché le modalità di gestione dei reflui aziendali.
    - il livello occupazione presente in azienda e quello previsto ad investimento ultimato;
    - analisi del fatturato IVA in merito alla prevalenza dell'attività zootecnica in azienda;
    - descrizione dettagliata degli interventi tenuto conto della ripartizione delle tipologie di intervento così come prevista nella tabella di cui all'art. 7;

- cronoprogramma indicante, per ciascun intervento, la sua data di inizio, quella del previsto raggiungimento del 50 per cento del costo totale in termini di realizzazione dell'intervento stesso e quella di ultimazione prevista. Entro 18 mesi dal ricevimento della decisione individuale di finanziamento il beneficiario dovrà rendicontare l'esecuzione finale dell'operazione);
- d) elaborati progettuali completi di visto di approvazione ai fini urbanistici, qualora necessario, nonché planimetrie e visure catastali relative alle particelle interessate dagli investimenti;
- e) provvedimenti autorizzatori con rilevanza urbanistico – edilizia come previsti dalla vigente normativa per la realizzazione degli interventi ;
- f) perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato secondo il modello di cui all'allegato B al presente bando (in caso di realizzazione di opere edili o ad esse assimilate, miglioramenti fondiari). La perizia è redatta sulla base dei prezzi approvati dalla Regione e, in caso di opere non previste dai prezzi, riporta l'analisi dei prezzi e ne attesta la congruità. L'eventuale fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro ed effettuati direttamente dal beneficiario sono computati sulla base del prezzo dei lavori pubblici approvato con DGR 2049 del 15.10.2010 o dell'agricoltura approvato con DGR n. 1399 del 18.06.2009 "prezzario regionale per la valutazione di investimenti di carattere agricolo", con una riduzione forfetaria dei prezzi pari al 15 per cento. Per il caso di lavori e beni non previsti dai prezzi è presentata una dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato riportante l'analisi dei prezzi dei lavori e dei beni stessi;
- g) terna di preventivi in caso di acquisto di macchinari e attrezzatura, forniti da imprese diverse con allegata la dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato secondo il modello di cui all'allegato C al presente bando in cui, sulla base di parametri tecnico – economici, è motivata la scelta del bene. Nel caso in cui i beni siano altamente specializzati o siano finalizzati a completare forniture preesistenti e non sia possibile reperire più fornitori, il richiedente allega il preventivo di spesa e la dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato in cui viene attestata l'impossibilità di reperire altri fornitori e, sulla base di parametri tecnici, economici viene motivata la scelta del bene;
- h) copia del titolo in forza del quale il richiedente ha la disponibilità giuridica e copia dell'autorizzazione del proprietario all'esecuzione dell'intervento (per i soli interventi che insistono su fabbricati di cui il richiedente ha la disponibilità giuridica ma non la proprietà)

2. I richiedenti che abbiano già presentato domanda di aiuto a valere sul bando di misura 121 di cui al decreto del direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo della Direzione centrale risorse agricoli, naturali e forestali, n. RAF/9/977 del 28 maggio 2009 e non finanziate per carenza di risorse, ove intendano in forza del presente bando realizzare gli stessi interventi già fatti oggetto del bando di cui al citato decreto, possono non ripresentare la documentazione di cui ai numeri 4), 5), 6), 7) e 8) della lettera a) del comma 1. Qualora intendano avvalersi della facoltà di utilizzare la documentazione consegnata, e dei costi ivi dichiarati, ne danno notizia di tale giacenza documentale presso l'Amministrazione regionale nel piano d'impresa.

## **Art. 16 – Istruttoria e graduatorie delle domande di aiuto**

1. L'istruttoria si svolge, secondo quanto definito dall'articolo 16 e seguenti del regolamento generale.
2. Per le domande presentate secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 15, gli istruttori provvederanno d'ufficio alla rideterminazione dei costi ammissibili compresi nelle perizie asseverate e nei preventivi già in possesso dell'Amministrazione, in base agli interventi e alle spese ammissibili al presente bando nonché in base a quanto indicato dai richiedenti nel piano di impresa

## **Art. 17- Decisione individuale di finanziamento**

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 29 del regolamento generale sul BUR, l'ufficio attuatore comunica ai richiedenti utilmente posizionati in graduatoria la decisione individuale di finanziamento, e provvede per le domande presentate secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 15 utilmente posizionate in graduatoria, all'archiviazione della domanda di aiuto presentata a valere sul bando di misura 121 di cui al decreto del direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo della Direzione centrale risorse agricoli, naturali e forestali, n. RAF/9/977 del 28 maggio 2009.

2. La decisione individuale:

- a) conferma l'ammissibilità della domanda e l'ammontare del costo totale ritenuto ammissibile;
- b) conferma e concede l'aiuto spettante;
- c) precisa i termini, le modalità nonché eventuali prescrizioni per l'esecuzione dell'operazione e la relativa rendicontazione;
- d) precisa le modalità di presentazione della richiesta di eventuali varianti;
- e) precisa gli impegni, gli obblighi e gli oneri a carico del beneficiario derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, ivi compresi i casi di riduzione ed esclusione dell'aiuto.

## **Art. 18 – Modalità di erogazione del contributo**

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 40, 41 e 42 del regolamento generale, i contributi sono erogati a favore dei singoli beneficiari, con le seguenti modalità:

- a) in via di anticipazione;
- b) per acconti su stati di avanzamento (SAL
- c) a saldo;

## **Art. 19 Liquidazione dell'anticipo**

1. A seguito del ricevimento della decisione individuale di finanziamento, il beneficiario può richiedere la liquidazione di un anticipo dell'aiuto nella misura massima prevista dal PSR.

2. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata in formato elettronico sul SIAN. La copia cartacea della domanda, stampata e rilasciata a portale nonché sottoscritta dal beneficiario, è presentata all'ufficio attuatore entro quindici giorni dalla data del rilascio corredata di polizza fideiussoria stipulata a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 110 per cento della somma richiesta.

3. L'ufficio attuatore propone all'organismo pagatore lo svincolo della polizza fideiussoria quando, attraverso i controlli di cui all'articolo 43 del regolamento generale è accertato che l'importo dei costi effettivamente sostenuti sia superiore all'importo anticipato.

## **Art. 20 Domande di acconto per stati di avanzamento**

1. Il beneficiario può richiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione dell'operazione, la liquidazione di due acconti dell'aiuto concesso:

- a) una volta sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile;

- b) una volta sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile.
2. La domanda di pagamento dell'acconto è presentata in formato elettronico sul SIAN. La copia cartacea della domanda, stampata e rilasciata a portale nonché sottoscritta dal beneficiario, è presentata all'ufficio attuatore entro quindici giorni dalla data del rilascio.
3. La copia cartacea della domanda è corredata della seguente documentazione:
- a) fatture quietanzate in originale o altra documentazione equipollente;
  - b) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture con le modalità di cui all'articolo 23;
  - c) elenco delle fatture o della documentazione equipollente sottoscritto dal beneficiario, con l'indicazione, per ciascun documento, del numero, della data, del soggetto emittente, dell'oggetto e degli estremi del pagamento;
  - d) relazione comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
  - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 resa dal beneficiario e attestante:
    - 1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
    - 2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
  - f) in caso di opere edili e miglioramenti fondiari, perizia asseverata, sottoscritta da un tecnico abilitato, redatta sulla base delle lavorazioni realizzate con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 23 e in coerenza con la documentazione di cui alla lettera a).
4. La decisione individuale di finanziamento può disporre la presentazione di ulteriore documentazione a seconda della tipologia dell'operazione.
5. L'importo da liquidare viene determinato deducendo l'eventuale anticipo concesso ai sensi dell'articolo 19.

### **Art. 21 Domanda di saldo**

1. Una volta completata l'operazione entro il termine stabilito nella decisione individuale di finanziamento, il beneficiario richiede la liquidazione del saldo dell'aiuto rendicontando i costi integralmente sostenuti così come previsto dall'art. 23.
2. La domanda di saldo è presentata in formato elettronico sul SIAN. La copia cartacea della domanda, stampata e rilasciata a portale nonché sottoscritta dal beneficiario, è presentata all'ufficio attuatore entro quindici giorni dalla data del rilascio.
3. La copia cartacea della domanda è corredata della documentazione di cui al presente articolo.
4. In caso di opere edili, miglioramenti fondiari, il beneficiario allega alla domanda:
- a) perizia asseverata sottoscritta da un tecnico abilitato composta da:
    - 1) computo metrico analitico finale redatto sulla base delle lavorazioni realizzate con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 9 e con l'evidenza, per ogni voce di spesa, o gruppi di voci comuni di spesa, del riferimento alle relative fatture;

- 2) riepilogo delle fatture, con l'indicazione dell'importo rendicontabile, ripartite ove presenti, tra le seguenti categorie: opere edili, miglioramenti fondiari, impianti e macchinari, spese generali;
  - 3) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
  - 4) dichiarazione di conformità alla disciplina urbanistica ed alle eventuali autorizzazioni ambientali e paesaggistiche;
  - 5) dichiarazione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure per l'ottenimento del certificato di agibilità, se previsto dalla normativa vigente;
- b) nel caso di acquisto di beni immobili, copia dell'atto di compravendita registrato;
  - c) copia del progetto delle eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
  - d) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
  - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, sottoscritta dal beneficiario e attestante:
    - 1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
    - 2) l'avvenuto rispetto, nell'attuazione degli investimenti, della pertinente normativa comunitaria e statale in materia di pari opportunità, tutela dell'ambiente e appalti pubblici.
5. In caso di acquisto di macchine e attrezzature, il beneficiario allega alla copia cartacea della domanda:
- a) copia della dichiarazione di conformità alla normativa vigente, se prevista dalla normativa medesima;
  - b) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione e relativa richiesta di autorizzazione;
  - c) dichiarazione di cui al comma 4, lettera e).
6. La decisione individuale di finanziamento può disporre la presentazione di ulteriore documentazione a seconda della tipologia dell'operazione.
7. La domanda di pagamento dovrà essere corredata inoltre da dichiarazione rilasciata dall'INPS o altro ente previdenziale agricolo, dalla quale si evince la situazione occupazionale del beneficiario alla data di completamento dell'operazione.

## **Art. 22 – Inizio dell'operazione**

1. L'inizio delle operazioni deve tener conto delle seguenti limitazioni:
  - a) l'avvio degli interventi deve essere successivo alla presentazione della domanda di aiuto o della preventiva segnalazione e comunque le spese devono essere state sostenute successivamente alla data del 15 luglio 2009 data di accettazione delle modifiche del PSR;
  - b) l'operazione non deve essere ultimata dal punto di vista fisico o finanziario prima della data di comunicazione della decisione individuale di finanziamento come previsto al dall'art. 34 "Effetto incentivante" del regolamento generale;
2. Vale come segnalazione preventiva anche la presentazione cartacea di domanda di aiuto effettuata nell'ambito della misura 121 accesso individuale.
3. In riferimento al comma 1 lettera b) si specifica che:
  - a) l'ultimazione degli investimenti dal punto di vista fisico corrisponde:
    - 1) per l'acquisto di beni mobili e la fornitura di servizi, alla data di emissione della fattura di saldo;
    - 2) per l'acquisto di beni immobili, alla data di registrazione del relativo contratto;

- 3) per la realizzazione di opere edili, miglioramenti fondiari e piantagioni, alla data di richiesta del certificato di agibilità o della dichiarazione di ultimazione dei lavori redatta dal direttore dei lavori o di emissione delle fatture a saldo.
  - b) l'ultimazione degli investimenti dal punto di vista finanziario corrisponde:
    - 1) alla data di pagamento della fattura di saldo secondo le modalità indicate all'articolo 23;
    - 2) qualora, nonostante l'avvenuto pagamento della fattura di saldo, il beneficiario abbia contratto un finanziamento bancario e questo sia ancora in corso di ammortamento alla data della decisione individuale.
4. Gli interventi sono realizzati dai beneficiari nel rispetto del termine indicato nella decisione individuale di finanziamento, e comunque rendicontati entro e non oltre 18 mesi dal ricevimento della decisione individuale di finanziamento.

### **Art. 23 - Prova della spesa**

1. I costi sostenuti dal beneficiario sono comprovati mediante presentazione, in originale, delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale il cui pagamento risulti effettuato attraverso la presentazione di:
  - a) copia del bonifico bancario; in caso di ricorso all'home banking, il bonifico è corredato di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;
  - b) copia della ricevuta bancaria;
  - c) copia del bollettino di conto corrente postale;
  - d) copia del vaglia postale;
  - e) copia dell'assegno circolare o bancario non trasferibile corredata di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;
  - f) in caso di pagamento mediante carta di credito o bancomat: copia dell'estratto conto che comprovi l'addebito sul conto corrente.
2. Non sono ammessi pagamenti in contanti e tramite carte prepagate.
3. Sono riconosciute esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario.
4. La documentazione di spesa è annullata in originale dall'ufficio attuatore con indicazione della fonte di finanziamento.

## **V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI**

### **Art. 24 – impegni essenziali dei beneficiari**

1. I beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni essenziali:
  - a) non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;
  - b) non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte.
  - c) realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto per le varianti ai sensi dell'articolo 26;

- d) mantenere, fino alla liquidazione dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa comunitaria, dal PSR e dal presente regolamento, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;
- e) Gli interventi sono vincolati all'impiego previsto. Il vincolo di destinazione rispetto alla data di accertamento di avvenuta esecuzione è di 10 anni per gli investimenti immobili e di 5 anni per le restanti tipologie. Sono fatte salve le cause di forza maggiore;
- f) rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
- g) consentire in ogni momento e senza restrizioni agli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione;
- h) per le imprese di nuova costituzione al momento della presentazione della domanda di aiuto avere prevalente indirizzo a carattere zootecnico, assumendo come riferimento il fatturato rilevato ai fini IVA, per i 5 anni successivi alla data di accertamento di avvenuta esecuzione;

2. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1, gli uffici attuatori revocano la decisione individuale di finanziamento disponendo la decadenza dall'aiuto e provvedono al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

3. In caso di mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 1, lettere a) e b), gli uffici attuatori dispongono altresì l'esclusione dalla concessione dell'aiuto per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

4. Le modalità di controllo del rispetto degli impegni essenziali sono individuate con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul BUR, in attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 dicembre 2009, n. 30125 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2003 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale).

## **Art. 25 - Impegni accessori dei beneficiari**

1. I beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni accessori:

- a) comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto fatte salve le varianti di cui all'articolo 26;
- b) comunicare le cause di forza maggiore di cui all'articolo 47 del regolamento (CE) n.1974/2006;
- c) rispettare i termini indicati nella decisione individuale di finanziamento;
- d) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli investimenti previsti nell'operazione finanziata;
- e) in caso di operazioni che comportano un costo totale ammesso superiore a 50.000 euro, affiggere apposita targa informativa recante:
  - 1) la descrizione degli investimenti finanziati, la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali" e la bandiera europea in conformità alle specifiche di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
  - 2) l'emblema della Repubblica italiana;
  - 3) il logo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- f) in caso di operazioni che comportano un costo totale ammesso superiore a € 500.000,00, affiggere apposito cartello di cantiere recante le informazioni di cui alla lettera e);
- g) conservare in appositi dossier separati tutta la documentazione relativa all'operazione finanziata;

- h) rendere disponibili, qualora richiesto, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione del PSR;
- i) corrispondere, anche mediante compensazione con importi dovuti dall'organismo pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso o quelle dovute a titolo di sanzione, così come previsto dalle norme nazionali e comunitarie.

2. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori individuati ai sensi del comma 1, gli uffici attuatori revocano parzialmente la decisione individuale di finanziamento disponendo la riduzione delle somme concesse e provvedendo, ove necessario, al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

3. Le percentuali di riduzione delle somme concesse di cui al comma 2 e le modalità di controllo del rispetto degli impegni accessori sono individuate con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul BUR in attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 30125/2009.

### **Art. 26- Varianti alle domande**

1. Si considerano varianti sostanziali alle operazioni finanziate tutte le variazioni alla domanda individuale che comportano:

- a) variazioni nella consistenza degli investimenti che determinano un incremento o una riduzione del costo totale ammesso dell'operazione superiore al 20 per cento;
- b) modifica degli obiettivi dell'operazione, dei risultati attesi o dei parametri sulla base dei quali si è provveduto a determinare l'ammissibilità a finanziamento o il posizionamento della domanda in graduatoria.

2. Le varianti sostanziali sono autorizzate, anche parzialmente, dall'ufficio attuatore su richiesta presentata dal beneficiario prima della loro realizzazione o, comunque, prima della domanda di saldo. La richiesta è corredata della documentazione prevista nella decisione individuale di finanziamento.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può:

- a) rideterminare, esclusivamente in diminuzione, il costo totale ammesso e l'aiuto concesso;
- b) fornire nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione dell'operazione;
- c) modificare o integrare gli impegni a carico del beneficiario.

4. I costi delle modifiche realizzate prima del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 non sono riconosciuti qualora l'autorizzazione non venga concessa.

5. Le varianti che comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento non sono ammissibili e, nel caso in cui vengano comunque realizzate, con provvedimento dell'ufficio attuatore è disposta la revoca della decisione individuale di finanziamento, la decadenza dall'aiuto e il recupero delle somme già liquidate.

6. Si considerano varianti non sostanziali alle operazioni finanziate tutte le variazioni alla domanda individuale che comportano:

- a) particolari soluzioni esecutive o di dettaglio che determinano un incremento o una riduzione del costo totale ammesso dell'operazione inferiore al 20 per cento e che non determinano modifiche sostanziali o riduttive delle caratteristiche tecniche degli investimenti o modifiche della tipologia dell'operazione;

- b) acquisto di impianti, macchinari o attrezzature di marca diversa o con caratteristiche tecniche e funzionali superiori a quelle previste nella domanda di aiuto;
- c) variazione dei prezzi di mercato;
- d) economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione;
- e) ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione dei contratti pubblici;
- f) utilizzo delle economie di cui lettere c), d) ed e) per le finalità di cui alle lettere a) e b) ovvero per voci di costo ritenute ammissibili in sede di istruttoria della domanda di aiuto.

7. Le varianti non sostanziali sono autorizzate, anche parzialmente, dall'ufficio attuatore in sede di rendicontazione del saldo ai sensi degli articoli 42 e 43 del regolamento generale su richiesta corredata della documentazione prevista nella decisione individuale di finanziamento ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera e) del medesimo regolamento.

8. L'autorizzazione di cui al comma 7 non comporta aumento del costo totale ammesso.

9. I costi relativi alle varianti non approvate non sono ammissibili ai fini della liquidazione.

10. L'autorizzazione di eventuali modifiche non determina l'aumento del contributo. Qualora la spesa dell'intervento dovesse risultare inferiore a quella ammessa a contributo, ma comunque non inferiore al costo minimo dell'intervento, l'ufficio attuatore procederà alla sua proporzionale rideterminazione.

#### **Art. 27- Proroghe**

1. Prima della scadenza dei termini di inizio e conclusione dell'operazione indicati nella decisione individuale di finanziamento, il beneficiario può richiedere all'ufficio attuatore la proroga dei termini medesimi per:

- a) le cause di forza maggiore individuate dall'articolo 47 del regolamento (CE) 1974/2006;
- b) motivi imprevisi o imprevedibili non imputabili al richiedente, adeguatamente motivati e valutati dall'ufficio attuatore stesso.

2. Le eventuali proroghe richieste non devono prevedere termini ultimi per la rendicontazione del progetto successivi al 30 giugno 2015.

#### **Art. 28- Termine conclusione operazione**

1. Il termine di conclusione dell'operazione è stabilito nella decisione individuale di finanziamento e non sarà oltre i 18 mesi dalla data di ricevimento della decisione individuale di finanziamento, fatta salva la concessione di proroghe ai sensi dell'articolo 27 ed entro tale termine è presentata la domanda di saldo ai sensi dell'articolo 21.

### **CAPO VI - NORME FINALI**

#### **Art. 29 - Clausola compromissoria**

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.02.2007 e successive modificazioni ed integrazioni,

### **Art. 30 - Disposizioni di rinvio**

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle disposizioni del regolamento (CE) 1698/2005, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), del PSR regionale (nella versione accettata dalla Commissione Europea con nota ARES (2010) 687737 del 12 ottobre 2010) e del regolamento generale.

2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

### **Art. 31 - Informazioni e struttura di attuazione**

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste agli uffici attuatori come individuati al comma 5 dell'articolo 14.

2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it)

### **Art. 32 - Controllo e trattamento dei dati personali**

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.

2. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti legittimati a norma di legge.

3. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.

4. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.

### **Art. 33 - Elenco allegati**

Allegato A – Piano d'impresa (rif. lettera c), comma 1, articolo 15)

Allegato B – Modello di perizia asseverata da allegare alla domanda di aiuto (rif. lettera f), comma 1, articolo 15);

Allegato C– Dichiarazione resa da un professionista qualificato in merito alla valutazione della terna di preventivi (rif. lettera g) , comma 1, articolo 15)

Allegato A –Piano d’impresa (rif. lettera c), comma 1, articolo 15)

## **Bando Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole Misura 121 – Intervento 3 – “Adeguamenti strutturali delle aziende incluse nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)”**

### **Intervento finanziato con FONDI COMUNITARI**

## **Piano d’Impresa**

### **Indice**

1. Descrizione dell’azienda
  - 1.1. Localizzazione dell’azienda e del sito oggetto d’investimento
  - 1.2. Piano colturale medio aziendale<sup>1</sup>
  - 1.3. Consistenza zootecnica media espressa in UBA
  - 1.4. Modalità di stabulazione e tipologia di gestione dei reflui<sup>2</sup>
  
2. Verifica del prevalente orientamento zootecnico dell’azienda oggetto d’investimento
  - 2.1. Analisi del fatturato IVA aziendale e della tipologia delle vendite<sup>3</sup>
  
3. Calcolo del Volume Potenziale Massimo (VPM) e Volume aggiuntivo
  - 3.1. Livello occupazionale attuale<sup>4</sup>
  - 3.2. Previsione del livello occupazionale a fine investimento<sup>5</sup>
  - 3.3. Individuazione del giovane imprenditore e verifica inserimento dell’investimento nel Piano aziendale di misura 112<sup>6</sup>(eventuale)
  - 3.4. Descrizione degli investimenti finalizzati ad obiettivi di salvaguardia ambientale (eventuale)
  - 3.5. Calcolo del VPM<sup>7</sup>
  
4. Descrizione degli investimenti
  - 4.1. Analisi delle esigenze aziendali che hanno indotto l’investimento<sup>8</sup>
  - 4.2. Ripartizione del costo complessivo dell’intervento per le tipologie d’investimento individuate nei “Criteri di Selezione del Bando”<sup>9</sup>
  - 4.3. Calcolo dell’IDG<sup>10</sup> (eventuale)

---

<sup>1</sup> E’ sufficiente l’inserimento di uno schema ripartito per coltura e superficie.

<sup>2</sup> Indicare tipo di refluo prodotto –liquame/letami/pollina/altro –, modalità di contenimento –tipologia vasche/platee/altro.

<sup>3</sup> Preso a riferimento l’anno fiscale precedente a quello di presentazione della domanda, si individua dalla fatturazione IVA la percentuale di vendite derivanti dall’attività zootecnica (vendita animali, latte e derivati, carni e derivati, reflui) sul totale vendite. L’attività zootecnica deve essere prevalente.

<sup>4</sup> Va descritta la situazione attuale relativa agli occupati, cioè coloro che hanno posizione INPS -dipendenti e/o autonomi- ed eventuali avventizi “equivalenti”.

<sup>5</sup> Il paragrafo va comunque compilato ancorché non sia previsto alcun aumento ma il mantenimento del livello occupazionale iniziale.

<sup>6</sup> Va individuato il giovane, facente parte dell’impresa richiedente e che ha inoltrato regolare domanda a valere sulla misura 112, ed inoltre va descritto quale parte del presente intervento rientri nel Piano aziendale allegato alla misura 112.

<sup>7</sup> Usare la Tabella 1. sottostante.

<sup>8</sup> Sulla base di un breve elenco dei singoli investimenti, motivare le esigenze aziendali che lo hanno reso indispensabile.

<sup>9</sup> Compilare Tabella 2. sottostante..

<sup>10</sup> Modalità di calcolo: numero di gomme moltiplicato per la sezione espressa in cm. divisa per la massa a pieno carico, come indicato nei documenti di circolazione, espressa in quintali.

5. Segnalazioni e Riconferme di precedenti domande di misura 121 –Accesso Individuale –
  - 5.1. Segnalazione<sup>11</sup> (*eventuale*)
  - 5.2. Riconferma della domanda di misura 121 –Accesso Individuale – Bando 2008 (*eventuale*)
    - 5.2.1. Verifica di coerenza tra gli investimenti richiesti nell’ambito della Misura 121, Intervento 3, e quelli ammessi alla Misura 121 –Accesso Individuale – (bando 2008) ai sensi dell’art. 15 del Bando<sup>12</sup>.
    - 5.2.2. Verifica documentale.<sup>13</sup>
  - 5.3. Avvio dell’investimento: descrizione di quanto già realizzato prima della presentazione della domanda.
  - 5.4. Inizio investimenti: indicazione la data presunta d’inizio degli investimenti. (*eventuale*)
6. Cronoprogramma di realizzazione degli investimenti
  - 6.1. Tempi realizzativi

---

<sup>11</sup> *Indicare data della segnalazione ed ufficio a cui è stata inviata.*

<sup>12</sup> *Compilare Tabella 2. sottostante facendo attenzione alla compilazione delle colonne “Descrizione” e “Costo”.*

<sup>13</sup> *Compilare Tabella 2. sottostante facendo attenzione alla compilazione delle colonne “Domanda precedente” e “Domanda presente”.*

**Tabella 1.**

<b>Schema di Calcolo del VPM</b>			
	n.occ.		
Volume base			100.000
Volume per occupato	1	<sup>14</sup>	225.000
	2		225.000
	3		225.000
	4		225.000
<b>Volumi Aggiuntivi</b>			
Giovane con Piano aziendale di misura 112			50.000
Salvaguardia ambientale			75.000
<b>Totale Volume</b>			

**Tabella 2.**

<b>COSTO DELL'INTERVENTO RIPARTITO PER TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO - VERIFICA DOCUMENTALE</b>					
			Localizzazione della documentazione di spesa <sup>15</sup>		
			Domanda precedente	Domanda presente	
	Descrizione	Costo			
Tipologia Investimento	a) Nuova costruzione o adeguamento: - di vasche per lo stoccaggio di liquame o letame, - di platee per lo stoccaggio della lettiera o letami o liquami o materiali ad essi assimilati eventualmente anche sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio				
	b) -Strutture per la copertura delle vasche di stoccaggio (sia fisse che galleggianti) e delle platee di stoccaggio di letami o materiali ad essi assimilati eventualmente anche sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio; -Realizzazione di cordoli perimetrali e pozzetto per colaticcio; -Installazione di pompe, impianti vari per la gestione dei reflui; - Impianti di separazione solido/liquido per liquami; - Attrezzatura per interrimento liquami quali: sistemi ombelicali con interruttore fisso sulla trattrice e collegato al carro botte o cisterna, o alimentato con tubazione;				
	c) Carri botte spandiliquame con alto indice di galleggiamento (IDG superiore o uguale a 1,48) con interruttore integrato;				
	d) Carri spandiletame;				
e) Carri botte spandiliquame con basso indice di galleggiamento (IDG inferiore a 1,48) senza interruttore integrato.					
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>					

<sup>14</sup> Le celle di questa colonna, qualora interessate, vanno segnate.

<sup>15</sup> Per individuare il documento di spesa di riferimento, collocare nelle due colonne a disposizione, le seguenti sigle indicanti la tipologia di documento: CME – Computo metrico estimativo, TP- Terna di preventivi, PV – Promessa di vendita, ALTRO – Indicare di che documento trattasi in calce.

Allegato B – Modello di perizia asseverata da allegare alla domanda di aiuto (rif. lettera f), comma 1, articolo 15);

### **PERIZIA ASSEVERATA**

prevista dalla dall'articolo articolo 15, lettera f), comma 1, recante i criteri e le modalità applicabili nella concessione degli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), versione 4 accettato dalla Commissione Europea con nota ARES (2010)687737 del 12 ottobre 2010.

\*\*\*\*\*

#### **Il sottoscritto**

.....(nome e cognome) iscritto al n. ....dell'Albo/Collegio  
professionale dei .....(qualifica tecnica) della provincia di .....

#### **in esecuzione dell'incarico conferito**

dal signor.....(indicare: nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio o  
residenza e codice fiscale) .....

in qualità in qualità di titolare e/o legale rappresentante dell'impresa (indicare: denominazione o ragione sociale,  
sede, numero di iscrizione nel registro imprese, codice fiscale e partita IVA ed (eventualmente) numero di iscrizione nel  
registro delle cooperative )

#### **redige perizia asseverata**

in ottemperanza a quanto previsto articolo 15, lettera f), comma 1, recante i criteri e le modalità applicabili nella concessione degli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), versione 4 accettato dalla Commissione Europea con nota ARES (2010)687737 del 12 ottobre 2010;

**preso atto** dell'intenzione da parte dell'impresa committente sopra generalizzata di presentare alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia domanda di aiuto a valere sulla misura 123 – intervento 3 – Adeguamenti strutturali delle aziende incluse nelle Zone Vulnerabili a Nitrati;

**verificato** che nella domanda di aiuto sono previsti investimenti aventi ad oggetto opere edili o ad esse assimilate ovvero miglioramenti fondiari relativi a<sup>16</sup>

**preso in esame** il progetto relativo alle opere edilizie o altri lavori assimilabili inclusi a firma del ..... di  
data.....composto dagli elaborati tecnici di data .....

**eseguita** l'analisi delle caratteristiche specifiche del progetto, relativamente a misure, quantitativi e tipologie di lavorazioni, ai fini della determinazione di un'attendibile ipotesi di costo per l'esecuzione dell'intervento;

<sup>16</sup> Riportare la sintetica descrizione dell'intervento

**verificato che:** le spese generali sono state imputate rispettando il tetto massimo del..... (12% per investimenti ubicati in aree preferenziali di cui all'allegato IV del PSR - 10 % per investimenti ubicati in altre aree), dell'importo degli investimenti computati, e che vi è una diretta connessione tra le stesse e gli investimenti oggetto di contributo tenuto altresì conto che:

- a) l'IVA non è esposta nel computo metrico trattandosi di onere non imputabile ai fini della determinazione del costo ammissibile;
- b) non sono imputati oneri per imprevisti;

**preso** quale puntuale riferimento

- il Prezzario regionale dei lavori pubblici, Edizione 2010, approvato con delibera della Giunta regionale del 15 ottobre 2010, n.2049;
- il prezzario dell'agricoltura approvato con delibera della Giunta regionale del 18 giugno 2009, n.1399

**(EVENTUALE) ritenuto**<sup>17</sup>

- che** per determinate categorie di opere il riferimento al predetto Prezzario non risulta esaustivo;
- che** si è così fatto ricorso a specifica analisi dei prezzi come si evince dal computo metrico estimativo;
- e che** per determinate categorie di opere edili ad alto contenuto specialistico si è fatto ricorso a preventivo di impresa specializzata del settore;

**predisposto personalmente** il computo metrico estimativo così come previsto dall'art. 15, comma 1, lettera a, punto 7) del bando contenente il dettaglio analitico delle singole misure dei quantitativi corrispondenti a quanto previsto negli elaborati progettuali, con riferimento al codice di prezzario regionale per ciascuna voce di costo/lavorazione, che si allega sub "1" alla presente perizia, in modo da formarne parte integrante e sostanziale;

*oppure*

<sup>18</sup> **visto e preso atto del** computo metrico estimativo così come previsto articolo 15, lettera f), comma 1, del bando contenente il dettaglio analitico delle singole misure dei quantitativi corrispondenti a quanto previsto negli elaborati progettuali, con riferimento al codice di prezzario regionale per ciascuna voce di costo/lavorazione, redatto da.....(nome e cognome) iscritto al n. ....dell'Albo/Collegio professionale dei .....(qualifica tecnica) della provincia di ....., Asseverato in data...../ in data odierna e che si allega sub "1" alla presente perizia, in modo da formarne parte integrante e sostanziale;

**(EVENTUALE) dato atto che** l'intervento prevede fra l'altro l'installazioni di impianti tecnologici diversi dall'impianto elettrico e idrico-termico-sanitario e strettamente connessi alla struttura oggetto dell'intervento, per i quali è stata acquisita pluralità (terna) di preventivi di imprese diverse ed è stata eseguita la determinazione motivata di costo con specifica relazione giustificante la scelta come evidenziato nel Prospetto di comparazione tra preventivi;

#### **attesta quanto segue**

1. **che** gli interventi sono ammissibili in base a quanto previsto dall'art. 4 del bando
2. **che** il costo complessivo delle opere è pari a euro ..... ed è così ripartito:
  - a) opere edilizie o assimilabili, euro .....
  - b) impianti tecnologici, euro .....
  - c) spese generali, euro .....

<sup>17</sup> Barrare una o più delle opzioni.

<sup>18</sup> Opzione da selezionare ove il computo metrico estimativo non sia stato redatto a cura dello stesso tecnico incaricato alla redazione della presente perizia (caso nel quale, inoltre, lo stesso computo metrico risulterà anche asseverato con giuramento dallo stesso suo predisponente e non dal tecnico incaricato alla redazione della perizia).

3. **che** il sopra citato computo metrico analitico è stato redatto tenendo conto delle misure desumibili dal progetto;
4. **che** il costo per la fornitura degli impianti tecnologici e diversi dagli impianti elettrico, idrico-termico-sanitario, è stato determinato sulla base di criteri economico funzionali previo confronto di una terna di preventivi di imprese diverse laddove disponibili, il tutto come desumibile dal Prospetto di comparazione tra preventivi (Allegato 2) contenente, per ciascun articolo, l'individuazione dei preventivi messi a confronto, il costo individuato come ammissibile, i motivi della scelta ovvero, laddove non disponibile una molteplicità di preventivi, riportante la motivazione oggettiva della condizione di deroga;
5. **che**<sup>19</sup>:
  - i progetti di intervento allegati alla domanda e redatti in ossequio alla vigente disciplina urbanistica nazionale e regionale, sono gli stessi di cui agli elaborati predisposti e depositati alla competente autorità per il rilascio dei dovuti provvedimenti autorizzatori;
  - si tratta di intervento soggetto a dichiarazione di inizio attività;
  - si tratta di l'attività edilizia libera per la quale specifica quanto segue:

.....

.....

.....

.....

.....

Luogo e data

Sottoscrizione del tecnico incaricato alla redazione della perizia

.....

.....

---

<sup>19</sup> Scegliere una delle opzioni

**ALLEGATO 1**  
**ALLA PERIZIA ASSEVERATA**  
**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ANALITICO**

Luogo e data

.....

Sottoscrizione del tecnico autore del computo

.....

Allegato C– Dichiarazione resa da un professionista qualificato in merito alla valutazione della terna di preventivi (rif. lettera g) , comma 1, articolo 15)

**PROSPETTO DI COMPARAZIONE TRA PREVENTIVI**

**RIFERIMENTI:**

Denominazione proponente:.....

Tipologia di intervento:.....

<b>INTERVENTO N. 1 - DESCRIZIONE ACQUISTI</b>				
	<b>Preventivo prescelto</b>	<b>1^ e 2^ Preventivo di raffronto</b>		<b>Motivazioni scelta<sup>20</sup></b>
<b>Ditta</b>				
<b>N:.....</b>				
<b>giorno.....</b>				
<b>Importo<sup>21</sup></b>				
<b>INTERVENTO N. 2 - DESCRIZIONE ACQUISTI:</b>				
	<b>Preventivo prescelto</b>	<b>1^ e 2^ Preventivo di raffronto</b>		<b>Motivazioni scelta</b>
<b>Ditta</b>				
<b>N:.....</b>				
<b>giorno.....</b>				
<b>Importo</b>				
<b>INTERVENTO N. 3 - DESCRIZIONE ACQUISTI:</b>				
	<b>Preventivo prescelto</b>	<b>1^ e 2^ Preventivo di raffronto</b>		<b>Motivazioni scelta</b>
<b>Ditta</b>				
<b>N:.....</b>				
<b>giorno.....</b>				
<b>Importo</b>				

**ULTERIORI ANNOTAZIONI:**

.....  
 .....

Luogo e data

Sottoscrizione del richiedente

.....

.....

<sup>20</sup> Fare riferimento a criteri economico funzionali. Nel caso di preventivi di raffronto disponibili in numero inferiore a tre argomentare adeguatamente, ad esempio in base all'impossibilità di reperire offerte per la stessa tipologia di fornitura in un ambito territoriale economicamente sostenibile, o in considerazione dell'eventualità di contenuti particolarmente innovativi della fornitura, o in considerazione della necessità di garantire completezza a precedenti installazioni o in relazione ad altre plausibili motivazioni. Qualora i preventivi si riferiscano a tipologie non esattamente sovrapponibili dovrà essere dato della comparabilità tra i diversi modelli costruttivi disponibili sul mercato.

<sup>21</sup> Importo IVA esclusa e al netto di eventuali sconti.